

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 274 - 15864/2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI PIOBESI TORINESE – VARIANTE PARZIALE N. 13 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Piobesi Torinese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ☐ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 111-13829 del 22/02/1982, al quale ha apportato le seguenti Varianti strutturali:
 - Variante n. 1, approvata con deliberazione della G.R. n. 56 -38640 del 13/11/1984;
 - Variante n. 2, approvata con deliberazione della G.R. n. 92 -26619 del 19/07/1993;
 - Variante n. 3, approvata con deliberazione G.R. n. 93 - 14192 del 25/11/1996;
 - Variante n. 4, approvata con deliberazione G.R. n. 58 - 3334 del 25/06/2001;
 - Variante n. 12, con deliberazione di C.C. n. 15 del 30/04/2015 di adeguamento al P.A.I., ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ☐ ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 2 del 24/01/2001, n. 41 del 27/11/2002, n. 17 del 08/05/2003, n. 42 del 17/11/2006, n. 7 del 28/02/2008, n. 10 del 26/02/2009, n. 42 del

25/11/2010 e n. 17 del 07/04/2014 otto Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;

- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 16 del 02/05/2017, il progetto preliminare della Variante parziale n. 13 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana con PEC in data 15/06/2017 (pervenuto il 15/06/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP-18/2017);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 2.177 abitanti nel 1971, 2.814 abitanti nel 1981, 2.838 abitanti nel 1991, 3.242 abitanti nel 2001 e 3.713 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un andamento demografico in costante aumento;
- ⇒ superficie territoriale di 1.965 ettari in territorio di pianura con pendenza inferiore al 5%, dei quali 42 ettari (circa il 2%) appartenenti alla I^a Classe di capacità d'uso dei suoli e 1.524 ettari (circa il 78%) alla II^a Classe; è anche interessato da una superficie di 10 ettari di "Aree boscate" (circa 0,5% del territorio comunale);
- ⇒ è compreso nell'Ambito 12 di approfondimento sovracomunale del "Carmagnolese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ ricompreso nella zona omogenea 3 "AMT SUD" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 18 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal P.T.C.2 (art. 22);
- ⇒ è individuato dal PTC2 come "centro storico di tipo D di rilevanza provinciale";
- ⇒ sistema produttivo: non è compreso negli ambiti produttivi come definiti dal PTC2;
- ⇒ fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- ⇒ infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 140, 142 e 145;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Sud 3 con i Comuni di Volvera, None, Candiolo, Vinovo, La Loggia, Piscina, Airasca, Scalenghe e Castagnole, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche Torrenti Chisola, Oitana, Ottana e Rio Essa;

- in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 72 ettari del territorio sono classificati aree inondabili con tempi di ritorno di 25 - 50 anni;
 - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, evidenzia le fasce fluviali del Chisola, che interessano una superficie di circa 93 ettari;
 - è stato interessato dall'evento alluvionale dell'1 e 2 settembre 2002, a seguito del quale la Provincia ha avviato un programma di lavoro per lo studio della rete idrica dei deflussi superficiali nell'area compresa tra il Torrente Lemina ed il Chisola;
- ⇒ è classificato sismico in **zona 3**, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28/04/2006 e la D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R. n. 7-3340 del 03/02/2012;

preso atto che il Comune di Piobesi Torinese è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16 del 02/05/2017 di adozione della Variante parziale n. 13;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 13, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti variazioni al Piano vigente:

- recepimento nel PRGC delle modifiche approvate ai sensi "*.....dell'ex art. 17 comma 8 della L.R. 56/77 s.m.i.....*" (Cfr. pag. 2 della Relazione Illustrativa);
- aree *SE.D* e *IR.2* – l'amministrazione comunale propone a parità di superficie uno scambio di destinazioni d'uso tra l'area a Servizi degli insediamenti produttivi *SE.D* e l'area produttiva *IR2*;
- art. 6 quater "Prescrizioni ambientali" delle NTA - vengono presentate delle "*.....disposizioni per la progettazione di aree di nuovo impianto e completamento, utilizzo materiali ecosostenibili; gestione delle acque meteoriche; smaltimento acque reflue; sistemazione aree a parcheggi.....*" (Cfr. pag. 11 della Relazione Illustrativa);
- art. 17bis "Manufatti accessori alla residenza" delle NTA - l'Amministrazione comunale intende normare la presenza dei gazebi sul territorio comunale;
- art. 17 "Distanze e parcheggi privati" delle NTA – con l'integrazione al presente articolo viene normata la costruzione di bassi fabbricati su lotti posti a diverse altezze;
- art. 21 "Tabella sinottica afferente l'area *INA.3*" – vengono estese le destinazioni d'uso ammesse nel presente ambito produttivo di nuovo impianto, uniformandolo agli usi consentiti nelle zonizzazioni *INA.1* e *INA.2*, in particolare si consentono le destinazione d'uso previste nell'art. 21 delle NTA;
- art. 31 "Altezze e distanze" - al fine di coordinare il testo normativo con la Variante strutturale n. 12 e la Variante parziale n. 10, viene stralciato il passo riferito all'edificazione in fregio al confine;

- con la Variante parziale n. 7 è stata individuata un'area di 1.343 mq adibita a deposito rifiuti urbani, opportunamente normata, ma non cartografata nella Tav. H del Piano; con la Variante in esame l'Amministrazione comunale provvede a riconoscerla anche in cartografia;
- per favorire la lettura delle macroaree della Tavola H viene proposto di segnalarle con colore grigio scuro in luogo del un grigio chiaro;

Dato atto che i richiami, nella presente Variante parziale, delle modifiche al P.R.G.C. attuate ai sensi del comma 12 (ex comma 8) dell'art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i. (D.C.C. n. 20 del 07/04/2014 – D.C.C. n. 46 del 25/09/2014 e D.C.C. n. 14 del 30/04/2015), non sono state oggetto di istruttoria e di valutazione di compatibilità con il PTC2, in quanto la competenza e la responsabilità per questo particolare strumento urbanistico, è demandato al Consiglio Comunale che procede autonomamente all'adozione e all'approvazione della modifica al Piano, senza l'obbligo di richiedere il parere agli Enti sovraordinati;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 16 del 02/05/2017 di adozione della Variante:
 - " ... contiene **[un'incompleta]** *elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;*
 - contiene un prospetto numerico che evidenzia ".....*la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, [mentre, il prospetto numerico riferito ai]* *parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*" **[risulta incompleto];**
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale n. 33 al PRGC il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali è stato prontamente reso disponibile la documentazione di competenza;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 29/07/2017;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 28/06/2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 13 al P.R.G.C. del Comune di Piobesi Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 16 del 02/05/2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C., verranno formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Piobesi Torinese per i successivi provvedimenti di sua competenza;
- 4. che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 03/07/2017

Il Vicesindaco metropolitano delegato
a Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e Provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e Difesa



del suolo, Assistenza Enti locali, Partecipate

(Marco Marocco)